

DETERMINAZIONE DSAI/15/2019/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGO INFORMATIVO
IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS.
EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 4 aprile 2019

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2018, 458/2018/E/gas (di seguito: deliberazione 458/2018/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);

- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- con la RQDG 14/19, l’Autorità ha regolato la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo regolatorio 2014-2019 e imposto una serie di obblighi informativi in capo alle imprese distributrici del gas naturale, tra i quali l’obbligo di inviare all’Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione (articolo 28);
- gli obblighi di comunicazione all’Autorità di dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione, valgono per le imprese distributrici di gas diversi dal gas naturale, limitatamente ai commi 28.2, con esclusione delle lettere d) e h), e 28.9, 28.11 lettere a), b), c), 28.12, 28.14 e 28.15 della RQDG 14/19;
- gli obblighi di comunicazione, previsti dalla regolazione, sono strumentali all’esercizio del potere di vigilanza dell’Autorità, per il riscontro della piena attuazione della disciplina regolatoria e, in particolare, per il rispetto della regolazione dei servizi di distribuzione del gas, di cui alla RQDG 14/19;
- l’azione di vigilanza viene esercitata a partire dall’analisi dai dati comunicati dalle imprese distributrici ed è, pertanto, fondamentale che tutte provvedano ad adempiere agli obblighi di comunicazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- successivamente alla scadenza di cui ai precedenti punti, la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità ha riscontrato il mancato invio dei dati relativi all’anno 2017 da parte di alcune imprese distributrici;
- in esito a tale riscontro, la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, al fine di consentire alle imprese di ottemperare agli obblighi di comunicazione, ha riaperto, eccezionalmente, il sistema telematico di raccolta dati nell’aprile 2018, fino all’11 aprile 2018, sia per la sicurezza e continuità che per la qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas;
- persistendo, tuttavia, l’inottemperanza di alcune imprese, tra cui Tecnigas S.r.l. (di seguito anche la società), esercente attività di distribuzione canalizzata di GPL, l’Autorità, con deliberazione 458/2018/E/gas, ha intimato l’adempimento, entro e non oltre il 15 ottobre 2018, tramite il sistema telematico dell’Autorità, degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 28 della RQDG 14/19 per l’anno 2017;
- il termine indicato nella predetta intimazione è ampiamente scaduto e la società risulta inadempiente non avendo fornito all’Autorità le informazioni di cui all’articolo 28 della RQDG 14/19.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 - i. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Tecnigas S.r.l.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:

- quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della società si è posta in contrasto con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell’Autorità;
- con riferimento all’*opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e alla *personalità dell’agente*, non risultano circostanze rilevanti;
- in merito alle *condizioni economiche dell’agente*, dall’ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito dalla società nell’esercizio 2017 sia pari a euro 6.298.872;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 15.000 (quindicimila).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell’interesse all’acquisizione delle informazioni oggetto degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, il previo invio delle comunicazioni previste dall’articolo 28 della RQDG 14/19 per l’anno 2017 (limitatamente ai commi 28.2, con esclusione delle lettere d) e h), e 28.9, 28.11 lettere a), b), c), 28.12, 28.14 e 28.15), costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Tecnigas S.r.l. per l’accertamento della mancata ottemperanza agli obblighi di informazione di cui in motivazione e per l’adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 15.000 (quindicimila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. previo invio dei citati dati del 2017 relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas, di cui all’art. 28 della RQDG 14/19 (come precisati in motivazione), ai sensi dell’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al

- precedente punto 2, utilizzando il modello “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l’ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che l’eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all’Autorità mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo informativo – determini, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera k) e dell’articolo 14, comma 3, dell’Allegato A e del punto 1.7 dell’Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4bis, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell’istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4bis, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l’adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria di cui al precedente punto 7;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’articolo 33 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’articolo 8 dell’Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
 11. di comunicare il presente provvedimento a Tecnigas S.r.l. (P. Iva 01539010981) mediante PEC all’indirizzo pec@pec.tecnigas.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell’Autorità www.arera.it.

Milano, 4 aprile 2019

Il Direttore
avv. Michele Passaro